



ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI BIELLA

REGOLAMENTO PER IL RILASCIO DEI PARERI DI CONGRUITÀ DELLE PARCELLE

Approvato dal Consiglio dell'Ordine il:

- **14.06.2016**

Aggiornato dal Consiglio dell'Ordine nella seduta del:

- **24.03.2022**
- **20.07.2026**

Art. 1

Il parere di congruità delle parcelle professionali viene esercitato, sulla base della legislazione vigente, direttamente dal Consiglio Direttivo dell'Ordine.

Art. 2

La competenza del Consiglio Direttivo dell'Ordine riguarda l'operato degli iscritti all'Albo degli Ingegneri della Provincia di Biella anche per prestazioni da Essi effettuate al di fuori del territorio provinciale.

Possono chiedere l'esame delle parcelle tanto il Professionista che ha eseguito il lavoro, quanto il Committente o chi vi abbia interesse (Magistratura e/o Enti pubblici).

Art. 3

Il Consiglio Direttivo esamina se le parcelle professionali sono redatte in conformità ai parametri di legge (qualora vigenti) o al preventivo d'incarico concordato (se presente) ed emette il suo motivato parere esclusivamente sulla base delle dichiarazioni degli interessati in forma scritta e dei documenti presentati.

In fase di valutazione della corretta esecuzione delle prestazioni da commisurare al compenso professionale richiesto, il Consiglio Direttivo potrà avvalersi di esperti di propria fiducia operanti nel settore specifico dell'ingegneria, fatta salva la valutazione finale che resta in capo al Consiglio stesso.

In caso di mancanza dei riferimenti di cui al comma 1 del presente articolo, o in caso di difformità tra l'incarico ricevuto e la prestazione eseguita, il Consiglio Direttivo motiverà le proprie considerazioni sulla metodologia utilizzata per il calcolo delle prestazioni.

Art. 4

Il Consiglio Direttivo in fase di istruttoria, qualora ritenga che la documentazione presentata non chiarisca in maniera completa ogni aspetto dello svolgimento dell'incarico può richiedere integrazioni alla documentazione presentata e/o l'audizione, durante una seduta del Consiglio o in diverso momento, sia del Professionista iscritto che della Controparte.

Il Richiedente, e così pure la Controparte, può richiedere, entro 8 giorni dall'Avvio del Procedimento, analogamente di essere udito dal Consiglio Direttivo senza che questo costituisca parte integrante della procedura, interrompendone i termini così come definiti al successivo Articolo 11.

Art. 5

Le prestazioni dei componenti del Consiglio Direttivo per l'attività di cui al presente Regolamento sono gratuite.

Le prestazioni degli esperti contattati dal Consiglio Direttivo per le valutazioni di cui all'Art. 3 sono gratuite, ad esclusione di eventuali rimborsi derivanti dal relativo "Regolamento Rimborso Spese", previa comunicazione delle maggiori spese al Richiedente.

Art. 6

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza alla presenza di almeno la metà dei componenti; in caso di parità di voti prevale quello del Presidente o di chi presiede la seduta.

Art. 7

La tassa per l'esame delle parcelle professionali è proporzionale all'importo degli onorari della parcella, nella misura deliberata dal Consiglio dell'Ordine.

Quando la richiesta di esame parcella è formulata dal Professionista, la misura della tassa di revisione è fissata nel 1,00% dell'onorario indicato nella parcella da revisionare, ed in ogni caso, non potrà essere inferiore ad € 100,00.

Nel caso in cui la richiesta di esame sia formulata dal Committente, la misura della tassa ed il relativo importo minimo saranno raddoppiati rispetto a quelli indicati nel comma precedente.

Restano gratuite le valutazioni richieste dalla Magistratura Contabile se queste sono a servizio della Pubblica Comunità, mentre seguono il calcolo di cui al comma 3 se fanno parte di procedimento civile in cui l'iscritto è parte in causa.

In caso di presenza di rimborsi di cui all'Articolo 5, essi vengono esposti separatamente e sommati alla tassa di cui ai commi 1, 2 e 3.

Art. 8

Il Consiglio Direttivo prenderà in esame la parcella soltanto dopo che risulti corrisposta la quota minima prevista di cui all'Articolo 7.

Art. 9

Il versamento del minimo della tassa di esame parcelle dovrà effettuarsi unicamente a mezzo bonifico bancario e da comunicarsi all'Ordine degli Ingegneri a mezzo PEC (ordine.biella@ingpec.eu) o Raccomandata A/R o Raccomandata a mano indirizzata al Presidente dell'Ordine medesimo.

Il Codice IBAN dell'Ordine degli Ingegneri di Biella è disponibile sull'area pubblica del sito web dell'Ordine.

Per il versamento dovrà essere inserita la seguente causale:

"VALUTAZIONE PARCELLA PROFESSIONALE - COGNOME E NOME DEL PROFESSIONISTA"

Art. 10

A seguito di approvazione della parcella, qualora si accerti che la tassa dovuta sia superiore all'importo minimo, l'Ordine comunicherà l'importo da congruagliare al Richiedente che provvederà a versare prima di ritirare la documentazione relativa all'esame parcella.

Art. 11

Il Consiglio Direttivo dovrà iniziare l'istruttoria nella prima seduta utile dalla data di ricezione del versamento, nominando il Responsabile del Procedimento e comunicando l'avvio dello stesso sia al Professionista iscritto che alla Controparte ai sensi dell'art.5 della legge 7 agosto 1990 n.241.

Il Consiglio Direttivo dell'Ordine deve concludere il procedimento, ai sensi dell'art. 2 comma 2 della L.241/1990 entro 30 giorni dall'avvio del medesimo.

Tale termine viene sospeso in caso di richiesta di integrazioni/chiarimenti o in caso di convoca del Professionista o della Controparte, così come previsti all'Articolo 4 del presente Regolamento. Il termine ricomincia a decorrere dalla data di consegna delle integrazioni o dalla data dell'audizione.

Art. 12

Il Professionista che domanda il parere di congruità deve presentare alla Segreteria dell'Ordine, insieme alla domanda di cui al Mod.042:

1. la parcella in originale e/o copia conforme;
2. una breve relazione cronologica dattiloscritta sull'incarico, sulle prestazioni previste e su quelle effettivamente eseguite, con tutte le notizie che possono aiutare a identificarle e valutarle;
3. la ricevuta di pagamento del versamento minimo della tassa di esame;
4. tutti i documenti, in originale o in copia, che stiano a provare la natura e la estensione delle prestazioni compiute come: preventivo, progetti, disegni, fotografie, calcoli, computi metrici, perizie, relazioni di collaudo e simili, nonché copia su supporto informatico non modificabile (es. CD) di tutti i documenti presentati.

Art. 13

Il Committente o l'Ente che chiede la revisione deve presentare alla Segreteria dell'Ordine, insieme alla domanda di cui al Mod.043:

1. la parcella, ricevuta dal professionista, in duplice copia conforme;
2. una breve relazione circa i rapporti contrattuali intercorsi fra lo stesso ed il professionista con le eventuali osservazioni o le contestazioni motivate e comprovate;
3. la ricevuta di pagamento del versamento minimo della tassa di esame (qualora dovuta).

Art. 14

La parcella sarà liquidata dal Consiglio in base all'importo previsto dall'incarico calcolato sulla base dei parametri professionali (ove applicabili), del preventivo formulato (se presente) o delle modalità di calcolo così come esposte all'Articolo 3, eventualmente rivisto in aumento/diminuzione in funzione delle prestazioni effettivamente svolte rispetto all'incarico convenuto e dimostrato.

Il Consiglio segnalerà inoltre al competente Consiglio di Disciplina le eventuali infrazioni che il professionista avesse volontariamente commesso accettando incarichi al di sotto di eventuali limiti normativi (se previsti).

Art. 15

La richiesta del parere di congruità da parte del Professionista iscritto dovrà essere presentata alla Segreteria dell'Ordine secondo l'apposito modulo di cui al **Mod.042**, da scaricarsi dal sito dell'Ordine degli Ingegneri di Biella, contenente la dichiarazione da parte del richiedente che la parcella è stata preventivamente presentata al Committente e l'importo minimo della tassa di esame è stato pagato.

La richiesta del parere di congruità da parte del Committente o Ente dovrà essere presentata alla Segreteria dell'Ordine secondo l'apposito modulo di cui al **Mod.043**, da ritirarsi presso la Segreteria dell'Ordine stesso o da scaricarsi dal sito dell'Ordine degli Ingegneri di Biella, contenente la dichiarazione da parte del Richiedente che la parcella è stata preventivamente contestata al Professionista iscritto e che l'importo minimo della tassa di esame è stato pagato.

Le domande saranno numerate e rubricate in ordine cronologico di presentazione.

Non saranno esaminate le parcelle qualora la richiesta di esame non sia stata compilata in tutte le sue parti.

Art. 16

Il Consiglio Direttivo, nella persona del Presidente, designa come Responsabile del Procedimento un membro del Consiglio stesso, al quale vengono trasmessi la domanda di liquidazione e tutti i documenti; il Responsabile del Procedimento manterrà i rapporti con le Parti.

Istruita la pratica, il Responsabile del Procedimento trascriverà le sue proposte, che poi illustrerà al Consiglio Direttivo per le valutazioni e le decisioni finali.

Art. 17

Alla Parte che ha richiesto l'esame della parcella verrà rilasciato il l'esito dell'esame emesso dal Presidente del Consiglio dell'Ordine.

Di norma questa copia del parere viene stesa in carta libera; a richiesta dell'interessato e a sue spese, i pareri potranno essere redatti anche in competente bollo.

Art. 18

Insieme alla copia del parere l'interessato potrà ritirare i documenti precedentemente presentati, ad eccezione della parcella originale, o in copia conforme, che rimarrà in atti insieme alla proposta del Responsabile del Procedimento, alla deliberazione del Consiglio ed alla copia su supporto informatico di tutti i documenti presentati.

Art. 19

Il presente regolamento annulla e sostituisce quanto deliberato in precedenza ed entra in vigore dalla data di approvazione da parte del Consiglio Direttivo.

Le procedure in essere alla data di approvazione del presente regolamento verranno completate secondo il regolamento vigente alla data di presentazione